DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

Art. 11

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

L'articolo 22 del decreto legislativo e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Modalita'). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela gia' acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.».

Versione in vigore dal 4 novembre 2009, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Estremi	Decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-151-2009/art-11-modifiche-all-articolo-22-del-decreto-legislativo-21-novembre-2007-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it